

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Milano e nell'Ufficio di sorveglianza di Milano, come da comunicazione del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Milano, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Milano e l'Ufficio di sorveglianza di Milano.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A00917

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2015.

Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 38, comma 3, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, a tenore del quale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro»;

Visto l'art. 25 comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto legislativo;

Visto l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al medesimo articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 marzo 2009, recante «Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2009, n. 146;


Considerato che si è proceduto, a iscriverne nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto 4 marzo 2009, i medici che svolgono attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008;

Ritenuto che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l'iter formativo prescritto;

Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuto necessario consentire che sul territorio nazionale siano equamente distribuiti i medici competenti, e quindi sia correttamente eseguita la sorveglianza sanitaria;



Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 4 marzo 2009

1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, è consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 novembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 51

16A00958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2015.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” ed in particolare l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

Visto, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell’8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell’art. 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerata la nota della Commissione Europea del 15 gennaio 2015 prot. n. Ares(2015)172494, relativa all’attuazione delle disposizioni transitorie per il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, con particolare riferimento alla validità dei diritti di reimpianto;

